



Bruxelles, 27.9.2023
COM(2023) 569 final

2023/0345 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 810/2009 ("codice dei visti")¹, la Commissione valuta regolarmente, con cadenza almeno annuale, la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e riferisce al Consiglio in merito.

Sulla base della valutazione annuale della cooperazione nel 2019 e tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione del paese terzo in questione in materia di riammissione e delle relazioni generali dell'Unione con tale paese terzo, la Commissione ha concluso che la Gambia non ha cooperato a sufficienza e che pertanto occorre intervenire. Il 15 luglio 2021 la Commissione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera a), del codice dei visti, ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafi 2 e 2 quater, del codice dei visti nei confronti dei cittadini della Gambia. Il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 il 7 ottobre 2021².

A norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del codice dei visti, la Commissione ha valutato continuamente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio. Sulla base della valutazione annuale della cooperazione nel 2020, la Commissione ha concluso che le misure applicate erano inefficaci poiché, nonostante alcuni limitati sviluppi, la cooperazione in materia di riammissione rimaneva insufficiente.

Pertanto, il 9 novembre 2022 la Commissione, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), del codice dei visti, ha adottato una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti a 120 EUR nei confronti dei cittadini della Gambia. Il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 l'8 dicembre 2022³.

Conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti, la Commissione valuta continuamente e riferisce, sulla base degli indicatori di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, se possano essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione con il paese terzo interessato e, tenendo conto anche delle relazioni generali dell'Unione con detto paese terzo, può presentare al Consiglio una proposta intesa ad abrogare o modificare le decisioni di esecuzione di cui al paragrafo 5 del medesimo articolo.

In seguito all'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio, la Commissione ha continuato a valutare, conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 6, del codice dei visti, la cooperazione della Gambia in materia di riammissione, compresi l'assistenza fornita nell'identificazione dei cittadini gambiani il cui soggiorno nel territorio

¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

² Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, del 7 ottobre 2021, relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia.

³ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia.

degli Stati membri è irregolare, il tempestivo rilascio di documenti di viaggio e l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio.

Secondo la valutazione della Commissione, dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio possono essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi nella cooperazione in materia di riammissione per quanto riguarda l'organizzazione dei voli e delle operazioni di rimpatrio.

Tuttavia, la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione rimane insufficiente per quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione dei cittadini gambiani che soggiornano illegalmente nel territorio di tutti gli Stati membri e il tempestivo rilascio di documenti di viaggio. Occorre inoltre aumentare la capacità o la frequenza dei voli charter per consentire una riduzione sostenibile del numero di persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare. La Commissione ritiene pertanto opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio rimanga in vigore.

Il caso della Gambia

L'intesa non vincolante in materia di riammissione dell'UE con la Gambia ("Buone pratiche in materia di procedura di identificazione e rimpatrio") è entrata in vigore il 16 novembre 2018.

In seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante hanno intensificato l'interazione con le autorità della Gambia sulla cooperazione in materia di riammissione a tutti i livelli, sia a Bruxelles che a Banjul, continuando nel contempo a monitorare la cooperazione della Gambia.

L'UE ha ribadito la necessità di riavviare la cooperazione sul trattamento delle domande di riammissione e sulle operazioni di rimpatrio in base all'intesa vigente in materia di riammissione, fra l'altro durante le riunioni ad alto livello con il ministero degli Affari esteri gambiano e in occasione della prima riunione del gruppo di lavoro congiunto nel quadro dell'intesa di riammissione dell'UE tenutasi nell'ottobre 2022. La Commissione ha sottolineato la necessità di rilanciare la cooperazione in tutte le fasi del processo di riammissione, in particolare riprendendo il trattamento presso le ambasciate e aumentando la disponibilità nei confronti di tutti gli Stati membri, per conseguire miglioramenti sostanziali e duraturi.

Nonostante il costante impegno profuso dall'UE per migliorare il livello di cooperazione della Gambia, tali miglioramenti non sono stati ottenuti in tutte le fasi della procedura di riammissione.

La Commissione e l'alto rappresentante hanno proseguito l'interazione rafforzata con le autorità gambiane anche in seguito all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio. Anche durante le riunioni degli alti funzionari e la seconda riunione del gruppo di lavoro congiunto nel marzo 2023 la Commissione ha ribadito le sue aspettative per quanto riguarda il trattamento delle domande di riammissione e il conseguimento di un ritmo costante nelle operazioni di rimpatrio, sulla base dell'intesa vigente in materia di riammissione, al fine di ridurre gli arretrati esistenti.

Pur prendendo atto di una serie di iniziative adottate dalla Gambia, la Commissione ha indicato che occorrono ulteriori sforzi per garantire la piena attuazione dell'intesa in materia di riammissione nei confronti di tutti gli Stati membri e che le azioni in corso devono essere sviluppate per conseguire miglioramenti sostanziali e duraturi in tutte le fasi della procedura di riammissione.

Alla fine del 2022 e nel 2023, nel quadro della valutazione continua effettuata dalla Commissione sulla base dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri e dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione, delle discussioni in seno alle pertinenti

riunioni dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti del Consiglio, e delle informazioni scambiate con la Gambia durante le riunioni del gruppo di lavoro congiunto, gli Stati membri hanno segnalato alcune misure costruttive adottate dalla Gambia. In particolare, la Gambia ha preso iniziative per facilitare la comunicazione, con la nomina di un punto di contatto per la riammissione, nonché per garantire la continuità dei voli charter, con il rilascio tempestivo di permessi di atterraggio. Queste misure hanno permesso di migliorare parzialmente la cooperazione operativa nei confronti di alcuni Stati membri, anche per quanto riguarda la maggiore disponibilità di alcune ambasciate gambiane, l'organizzazione di missioni di identificazione e il rilascio di documenti di viaggio entro i termini stabiliti nell'accordo di riammissione. Può essere constatato un miglioramento sostanziale e duraturo della cooperazione in materia di riammissione per quanto riguarda l'organizzazione dei voli e delle operazioni di rimpatrio.

Tuttavia, la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione dei cittadini gambiani il cui soggiorno nel territorio degli Stati membri è irregolare, il tempestivo rilascio dei documenti di viaggio e la capacità e la frequenza dei voli charter rimane insufficiente a consentire una riduzione sostenibile del numero di persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare.

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone di abrogare la decisione di esecuzione 2022/2459 del Consiglio. Di conseguenza, ai cittadini della Gambia si applicheranno nuovamente i normali diritti per i visti, pari a 80 EUR.

Tuttavia, poiché la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione dei cittadini gambiani che soggiornano illegalmente nel territorio di tutti gli Stati membri, il tempestivo rilascio dei documenti di viaggio e la capacità e la frequenza dei voli charter rimane insufficiente a consentire una riduzione sostenibile del numero di persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare, la Commissione ritiene che la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio debba rimanere in vigore.

Le relazioni generali dell'Unione con la Gambia

A partire dalla transizione democratica del 2017, l'UE ha fornito costantemente alla Gambia un sostegno politico e finanziario. L'UE continua a favorire la stabilizzazione e il consolidamento della democrazia nel paese, comprese, tra l'altro, le riforme costituzionali e nel settore della sicurezza.

Il programma indicativo pluriennale nazionale istituito dall'UE per il periodo 2021-2024 per assistere la Gambia attraverso lo strumento NDICI-Europa globale dispone di una dotazione finanziaria di 119 milioni di EUR e riguarda tre settori prioritari: la promozione della buona governance, l'economia verde a favore di una crescita sostenibile e della creazione di posti di lavoro, e lo sviluppo umano.

Il paese gode dell'accesso al mercato europeo in esenzione da dazi e contingenti nel quadro del regime "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms). Nel 2019 è stato firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca tra UE e Gambia, valido per sei anni. La Gambia è parte contraente dell'accordo di Cotonou.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La decisione proposta è coerente con il codice dei visti, che stabilisce le norme armonizzate della politica comune in materia di visti che disciplinano le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri non superiori a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. La decisione proposta si basa sulle misure già applicate

alla fine del 2021 e nel 2022 nei confronti della Gambia conformemente alle decisioni di esecuzione (UE) 2021/1781 e (UE) 2022/2459 del Consiglio ed è pertanto coerente con esse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'UE promuove un approccio globale in materia di migrazione e sfollamenti forzati, basato su valori e responsabilità condivisi. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo prevede lo sviluppo e l'approfondimento di partenariati di vasta portata, equilibrati e mirati per promuovere la cooperazione su tutti gli aspetti pertinenti:

- proteggere chi ne ha bisogno e sostenere i paesi e le comunità di accoglienza;
- sviluppare opportunità economiche e affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
- aiutare i partner a rafforzare la gestione e la governance della migrazione;
- promuovere la cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione;
- sviluppare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa.

La cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è un elemento importante di tale politica. Per rafforzare tali partenariati globali e garantire la piena cooperazione dei paesi terzi, il Consiglio europeo ha invitato l'UE a fare leva su tutti i pertinenti strumenti, anche in materia di cooperazione allo sviluppo, commercio e visti⁴.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), articolo 25 bis, paragrafo 6.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

n.a.

- **Proporzionalità**

Scopo della misura proposta è adeguare le misure in materia di visti, prendendo atto degli sforzi compiuti finora dalla Gambia per migliorare la cooperazione in materia di riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Le misure sono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. La misura proposta ripristinerà i normali diritti per i visti, pari a 80 EUR, per i cittadini della Gambia. Rimane impregiudicata la possibilità per i cittadini della Gambia di chiedere e ottenere visti.

⁴ EUCO 22/21, punto 17.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.a.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

n.a.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.a.

- **Valutazione d'impatto**

n.a.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

n.a.

- **Diritti fondamentali**

Le misure proposte non pregiudicano la possibilità di chiedere e ottenere visti e quindi rispettano i diritti fondamentali dei richiedenti, in particolare il rispetto della vita familiare.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

n.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.a.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'*articolo 1* abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia. Di conseguenza, ai cittadini della Gambia si applicheranno nuovamente i normali diritti per i visti, pari a 80 EUR, stabiliti all'articolo 16, paragrafo 1, del codice dei visti.

L'*articolo 2* contiene l'elenco dei destinatari della decisione proposta, ossia gli Stati membri interessati.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)⁵, in particolare l'articolo 25 bis, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione in materia di riammissione con la Gambia è stata valutata insufficiente ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. Tenuto conto delle misure adottate dalla Commissione per migliorare il livello di cooperazione, e delle relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2021/1781⁶ ha temporaneamente sospeso l'applicazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 nei confronti dei cittadini della Gambia.
- (3) Dalla valutazione della cooperazione in materia di riammissione con la Gambia, a seguito dell'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781, è emerso che non erano stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione nell'identificazione, nel rilascio dei documenti di viaggio e nelle operazioni di rimpatrio rimaneva problematica. Nonostante alcuni limitati sviluppi, la cooperazione in materia di riammissione era rimasta insufficiente ed erano ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi. Pertanto, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459⁷ ha disposto un aumento dei diritti per i visti per i cittadini della Gambia.
- (4) La valutazione continua della cooperazione della Gambia in materia di riammissione effettuata dalla Commissione dopo l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 mostra che possono essere constatati miglioramenti sostanziali e duraturi in tale cooperazione per quanto riguarda l'organizzazione dei voli e delle operazioni di rimpatrio. Di conseguenza non è più necessario applicare un aumento dei diritti per i

⁵ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 124).

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 18).

visti nei confronti dei cittadini della Gambia ed è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/2459.

- (5) La valutazione continua effettuata dalla Commissione mostra anche che la cooperazione della Gambia in materia di riammissione per quanto riguarda l'assistenza fornita nell'identificazione dei cittadini gambiani che soggiornano illegalmente nel territorio di tutti Stati membri, il tempestivo rilascio dei documenti di viaggio e la capacità e la frequenza dei voli charter rimane insufficiente a consentire una riduzione sostenibile del numero di persone il cui soggiorno negli Stati membri è irregolare. È quindi opportuno che la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio rimanga in vigore.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁸; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio¹⁰.
- (9) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio¹².
- (10) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo

⁸ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁰ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

¹¹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹² Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen¹³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁴.

- (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 è abrogata.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹³ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁴ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).